



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"La Casa del Consumatore APS"



ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituito l'Ente di Terzo Settore denominato "La Casa del Consumatore Associazione di Promozione Sociale" o, in forma abbreviata "La Casa del Consumatore APS" ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

L'Associazione aderisce ed è articolazione territoriale di "La Casa del Consumatore APS" nazionale, con sede in Milano, CF 97280690153, ed esplica le proprie attività secondo gli indirizzi deliberati sia dagli organi statutari nazionali che dai propri, nei settori indicati nell'articolo 2 di questo Statuto nell'ambito del territorio regionale

L'Associazione ha sede in Pescara, in Via Chieti n. 42.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

L'uso delle indicazioni "Associazione di Promozione Sociale" ed eventualmente "Ente del Terzo Settore" e/o degli acronimi APS e ETS nella denominazione dell'associazione, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico è obbligatorio e subordinato al perfezionamento dell'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa intende operare nel settore di attività di interesse generale definiti nell'art. 5 D.Lgs. 117/2017 comma 1, lettera:

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al predetto articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

Nello specifico l'Associazione, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, intende svolgere, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, le seguenti attività:

L'Associazione opera nel rispetto dei dettami del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) e sue successive modifiche e integrazioni.



L'Associazione, in particolare, promuove e assicura la tutela, sul piano informativo preventivo, contrattuale e giudiziale risarcitorio, dei fondamentali diritti, patrimoniali e non patrimoniali:

a) di natura economico – patrimoniale, quali il diritto alla correttezza, alla trasparenza ed equità nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi privati e pubblici;

b) di natura informativo – divulgativa, quali il diritto ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità, nonché il diritto alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e tra gli utenti;

c) di natura sociale generale, quali il diritto alla tutela della salute, alla sicurezza e alla qualità dei prodotti, alla erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza, con particolare riguardo al servizio sanitario, al servizio postale, ai trasporti, alla funzione pubblica di vigilanza e controllo del credito, delle assicurazioni, del mercato mobiliare, del servizio farmaceutico, nonché in materia urbanistica ed edilizia, e in tutti gli altri servizi utili al cittadino-consumatore;

d) di natura economico – sociale, quale la tutela di uno stabile, efficiente e trasparente mercato finanziario, azionario ed obbligazionario, alcuno strumento innovativo e futuro escluso, per la tutela dei diritti, individuali e collettivi, e degli interessi diffusi degli investitori.

L'Associazione svolge attività, con la finalità esclusiva di cui al presente articolo, anche in corrispondenza, avendone i requisiti, a quanto prescritto dalla Legge 6 marzo 2001, n. 64, e sue modifiche e integrazioni successive, istitutiva del servizio civile nazionale.

L'Associazione, per l'esclusiva tutela dell'utente-consumatore, opera, ai sensi della Legge 8 luglio 1986, n. 349, come associazione di protezione ambientale, per la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con riferimento alle seguenti tematiche: fonti rinnovabili e alternative di energia; impatto ambientale delle infrastrutture e valutazioni; inquinamento atmosferico; inquinamento elettromagnetico; inquinamento acustico; energia sotto ogni forma compatibile con la salute dei cittadini; tutela delle acque; risanamento dei siti e dei boschi. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale (D.Lgs. 117/2017, articolo 6). La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione persegue il proprio scopo esclusivo ed oggetto anche attraverso:

a) la tutela dei diritti civili e dei diritti e degli interessi economici e giuridici, patrimoniali e non patrimoniali, dei consumatori ed utenti in Italia e nell'Unione Europea, ricorrendo agli strumenti della costituzione di parte civile nel processo penale ex artt. 75 e ss c.p.p. nei confronti degli imputati e responsabili civili nonché esercitando i diritti della persona offesa dal reato di cui al titolo VI del codice di procedura penale e dell'intervento e della costituzione nel processo civile e amministrativo, della trattativa, nonché alle azioni e ai ricorsi in sede amministrativa e giurisdizionale, anche innanzi le giurisdizioni internazionali e comunitarie, nonché innanzi le autorità garanti nei vari settori, al fine di ottenere un uso corretto dei mezzi pubblicitari, di eliminare forme di pubblicità ingannevole, di garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei beni di consumo e la tutela della salute e dell'ambiente, di evitare l'inserimento e di accertare l'inefficacia delle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori, di eliminare ogni pratica contrattuale, commerciale ed economica scorretta ed abusiva, di far cessare gli abusi, le speculazioni e le frodi, di ottenere forme riparatorie idonee a correggere ed eliminare gli effetti dannosi derivanti dagli atti e comportamenti lesivi dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) la collaborazione con altre associazioni, organizzazioni e comitati di consumatori operanti sul territorio nazionale e con le altre organizzazioni europee e internazionali di consumatori per sviluppare un adeguato movimento dei consumatori;

c) la promozione di azioni contro ogni forma di inquinamento e per il controllo della qualità dei prodotti e dei beni di consumo, a tutela della salute e della sicurezza;

d) la promozione di uguali condizioni per l'accesso dei cittadini, anche non abbienti, al diritto e alla giustizia;

e) la costituzione di comitati e/o associazioni, per specifiche finalità, finalizzate alla tutela dei consumatori ed utenti come singoli e come portatori di interessi collettivi e diffusi;

f) la costituzione e istituzione di gruppi di acquisto solidale;

g) la promozione e la stipulazione di contratti, accordi e protocolli di intesa nonché la partecipazione ad enti e/o organizzazioni che prevedano tentativi obbligatori di conciliazione, ADR, conciliazioni paritetiche, arbitrati e comunque, nell'accezione più estesa, forme deflative del contenzioso;

In ogni caso l'associazione non svolgerà attività diverse rispetto all'oggetto sociale, salvo quanto stabilito appresso.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito. Le attività sono svolte prevalentemente a favore dei propri associati, loro familiari o di terzi.

L'associazione di promozione sociale può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

L'Associazione si avvale, come sopra previsto, di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione. Il rimborso può essere erogato anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 d.P.R. 445/2000 purché non superi l'importo di EUR 10 giornalieri e EUR 150 mensili e l'Organo di Amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, che deve considerarsi sempre esclusa per le attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue o di organi.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 3 - I SOCI

Possono essere Soci dell'Associazione:

le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;

associazioni di promozione sociale;

altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI – DIRITTI E DOVERI

1. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'organo di amministrazione, su richiesta dell'aspirante Socio.
2. La deliberazione è comunicata all'associato e annotata sul libro degli associati.
3. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato. L'interessato ha facoltà di ricorrere entro 30 giorni, avverso tale decisione all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.
4. L'adesione all'Associazione è a titolo oneroso e a tempo indeterminato.
5. L'iscrizione avviene presso la sede regionale o le Sezioni territoriali dell'Associazione e comporta l'adesione ai principi costitutivi e alle finalità dell'Associazione, e l'impegno da parte del richiedente di osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le decisioni assunte dagli organi statutari nazionali e territoriali.
6. L'importo della quota di adesione all'Associazione è determinato periodicamente, nella sua misura minima e massima, dal Comitato Direttivo dell'Associazione. È facoltà delle Sezioni territoriali determinare, nell'ambito del minimo e massimo fissati dal Comitato Direttivo, la quota richiesta annualmente agli associati, eventualmente istituendo diverse categorie di associati, avuto riguardo ai servizi loro resi, fermo restando in ogni caso che ad ogni associato sono riconosciuti tutti i diritti di cui al presente Statuto.
7. La quota associativa annua è di spettanza della Sezione presso la quale viene formalizzata l'adesione all'Associazione. Il Comitato Direttivo può stabilire una percentuale fissa o variabile di spettanza dell'Associazione nazionale o regionale.
8. La quota associativa non è rivalutabile e non è trasmissibile.
9. In caso di prolungata morosità il Comitato Direttivo può deliberare l'esclusione dell'associato dall'Associazione. Le quote versate non sono in ogni caso rimborsabili o ripetibili. Non sono ammessi associati temporanei.
10. L'associato ha diritto e facoltà di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, con effetto dal momento della ricezione della comunicazione scritta di recesso da parte della Sezione presso la quale ha formalizzato la propria adesione.
11. L'iscrizione dà diritto a partecipare alla vita democratica dell'Associazione e ad essere informati sull'attività e le iniziative dell'Associazione. Ogni associato in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto, secondo le modalità di seguito stabilite, all'elettorato attivo e passivo ed è portatore di un solo voto. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta.
12. Le sanzioni per comportamenti contrari alle regole dell'Associazione vengono deliberate dal Comitato Direttivo.
13. L'associato può essere escluso quando:
 - a) non osserva le disposizioni dello Statuto o dei Regolamenti, o le deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione;
 - b) in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare gli interessi dell'Associazione;
 - c) eserciti, anche per interposta persona o entrando a far parte di altre organizzazioni, attività in contrasto o in concorrenza con quelle dell'Associazione, salvo specifica e motivata autorizzazione deliberata dal

Comitato Direttivo. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il Socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi, alcun diritto nell'ambito associativo.

ART.5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee e votare sui punti all'ordine del giorno;
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- prendere visione dei libri sociali, di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione, facendone domanda scritta all'organo di amministrazione e con possibilità di ottenerne copia a proprie spese;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati sono tenuti a:

- rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, fermo restando quanto previsto dall'art. 2;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

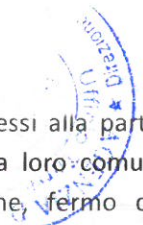
ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione denominato Comitato Direttivo, il Presidente, l'Organo di Controllo e/o di revisione legale (se istituiti) e, in caso di nomina, il Segretario Generale e i Vice-Presidenti.

ART. 7 – ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 30 giorni prima della data della riunione mediante (lettera, mail, avviso affisso nella sede associativa). L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.



Sono ammessi alla partecipazione e al voto in assemblea gli associati che facciano pervenire alla sede nazionale la loro comunicazione scritta di partecipazione almeno tre giorni prima della data di prima convocazione, fermo quanto sopra previsto. A ciascun Socio spetta un solo voto. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

E' ammessa la partecipazione all'assemblea per via telematica, purché sia possibile l'identificazione del socio che partecipa e vota.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

Approvare il bilancio;

Eleggere e per conseguenza nominare o revocare i componenti degli organi sociali e il Presidente;

Nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

Delibera su eventuali ricorsi da parte dei soci espulsi;

Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno e/o comunque su ogni altro argomento attribuitole da altre norme del presente statuto.

IN SEDE STRAORDINARIA:

Deliberare sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell'Associazione;

Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente dell'Organo di amministrazione il quale nomina fra i Soci un Segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione per la presenza del 50% più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno almeno 1 giorno.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice il quale nomina tra i Soci un Segretario verbalizzante. Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per 7 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

ART. 8 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE – COMITATO DIRETTIVO

1. Il Comitato Direttivo dura in carica cinque anni ed è composto dal Presidente, che ne fa parte di diritto, e da membri eletti dall'Assemblea nel numero minimo di due e massimo di otto. Al fine di garantire un

adeguato livello di professionalità e conoscenza dell'Associazione e dei suoi fini, possono essere eletti membri del Comitato Direttivo e Presidente gli iscritti all'Associazione da almeno un anno.

2. Il Comitato Direttivo si riunisce in seduta ordinaria ogni trimestre ed è convocato dal Presidente con avviso inviato almeno otto giorni prima della seduta ai membri del Comitato con lettera raccomandata oppure per fax o per e-mail. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

3. Con le medesime modalità il Comitato può essere convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

4. Il Comitato può essere altresì convocato su richiesta di almeno 2/3 dei suoi componenti o dall'organo di revisione.

5. Il Comitato è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimenti, dal Vicepresidente più anziano, ovvero, in mancanza, dal membro presente più anziano del Comitato.

6. Il Comitato è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Comitato sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salve diverse maggioranze richieste dal presente Statuto per particolari delibere; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

7. Della seduta viene redatto verbale, da trasmettersi a tutti i componenti entro i quindici giorni successivi alla riunione, con le medesime forme richieste per la convocazione del Comitato.

8. Le riunioni del Comitato possono tenersi anche per via telematica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota

9. Il membro del Comitato che, senza giusta causa o giustificato motivo, non presenzi a tre sedute consecutive è automaticamente escluso dall'organo e decade perciò di diritto dalla carica. In ogni caso in cui un componente del Comitato decada, l'organo viene integrato con il primo dei non eletti. In mancanza viene convocata senza ritardo l'assemblea per l'elezione del componente mancante.

10. Il Comitato è l'organo direttivo, amministrativo e gestionale dell'Associazione. Per il suo miglior funzionamento, sino a tre dei suoi membri possono essere nominati, con delibera del Comitato su proposta del Presidente, Vicepresidenti. Con le medesime modalità può altresì procedersi alla nomina di un Segretario Generale.

11. In caso di nomina, il Segretario Generale cura la verbalizzazione delle sedute del Comitato e coadiuva il Presidente e il Comitato nelle attività di natura amministrativa, organizzativa e contabile dell'Associazione; il Vicepresidente più anziano di età sostituisce il Presidente in caso di temporanei impedimenti, assenza o dimissioni. Sia il Vicepresidente che il Segretario Generale possono essere incaricati dal Presidente, per iscritto e per singoli affari, a sostituirlo e rappresentarlo nei rapporti con i terzi. Essi, al pari degli altri membri del Comitato, possono essere incaricati dal Presidente o dal Comitato, a seconda della competenza, quali responsabili di settore, di sezioni tematiche, di comitati ed assumere deleghe funzionali e di rappresentanza negli organismi pubblici e privati.

12. Il Comitato Direttivo gestisce l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione e, a titolo esemplificativo e non esaustivo ha i seguenti compiti, oltre quelli assegnatigli in altre norme del presente statuto:

a) formula il programma annuale dell'Associazione sulla base delle direttive approvate dall'Assemblea;

b) predispone il rendiconto finanziario per cassa o il bilancio di esercizio da sottoporsi alla approvazione dell'Assemblea;

c) delibera le variazioni di bilancio e la destinazione di nuove entrate;

d) delibera annualmente l'entità delle quote associative, fissando un limite minimo e massimo, salva la possibilità di specifiche condizioni in caso di convezioni con enti, approvate o ratificate dal medesimo Comitato;

e) approva l'entità e modalità delle contribuzioni dovute dalle sezioni territoriali dell'Associazione agli organi centrali;

f) convoca l'Assemblea;

g) approva i regolamenti e codici attuativi dello Statuto;

h) istituisce comitati tecnico-scientifici o sezioni tematiche definendone le competenze, l'organizzazione, i membri e le regole di funzionamento;

i) autorizza il Presidente ad accettare lasciti, donazioni, eredità, legati, atti di liberalità, sovvenzioni e contributi;

j) nomina i rappresentanti dell'Associazione presso Comitati consultivi o decisionali di organismi pubblici, privati o istituzionali;

k) nomina i responsabili territoriali in assenza o nelle more della costituzione degli organi;

l) compie le attività e assume le deliberazioni di cui all'art. 10 del presente Statuto;

m) delibera in ordine ai rimborsi spese ed assunzione di personale;

n) fornisce, se richiesto, parere non vincolante in ordine all'esercizio dei poteri di cui all'art. 8 dello Statuto ed è comunque investito di poteri di vigilanza sugli stessi, anche ove delegati;

o) predispone o collabora alla predisposizione dei progetti pubblici e privati realizzati dall'associazione in proprio o con altri soggetti, vigila sull'attuazione degli stessi ed è responsabile della loro rendicontazione; all'uopo, di concerto con i Revisori, adotta ed attua modelli di organizzazione e gestione idonei ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

p) delibera in ordine ad ogni altra materia indicata nell'avviso di convocazione.

ART. 9 IL PRESIDENTE E LE ALTRE CARICHE

Tutte le cariche sociali hanno durata di mandato pari a quella del Consiglio Direttivo in seno al quale operano e decadono con esso, ivi incluso il Presidente.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica cinque anni. Ha la rappresentanza politica, legale e processuale dell'Associazione. Presiede e dirige, indirizzandone l'attività, l'Assemblea e il Comitato Direttivo.

Il Presidente:

a) convoca gli organi dell'Associazione e ne assicura il regolare funzionamento;

b) adotta tutti i provvedimenti e le iniziative che appaiono necessari per il raggiungimento degli scopi sociali;

c) ha mandato di agire, intervenire e resistere sia in giudizio, sia nei procedimenti innanzi alle Autorità indipendenti di controllo e vigilanza con tutti i poteri e facoltà previsti dalla legge, nei confronti di terzi nei giudizi riguardanti il perseguimento delle finalità statutarie con facoltà di subdelega per iscritto senza atto notarile;

d) può aprire, movimentare e chiudere conti correnti bancari e postali;

e) può chiedere fidi e fidejussioni per la realizzazione delle attività statutarie;

f) pone in esecuzione le decisioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea;

g) può delegare con atto scritto parte delle sue funzioni per singoli affari;

h) in casi di particolare necessità ed urgenza, può adottare iniziative su materie di competenza del Comitato Direttivo, a condizione di convocarlo appena possibile per la ratifica del provvedimento adottato.

Il Vice-Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di impedimento od assenza di quest'ultimo.

Art. 10 – ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del Dlgs. 117/2017.

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

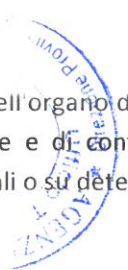
I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 – REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del Dlgs. 117/2017.

L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Per il raggiungimento degli scopi statuari e per quanto altro è ritenuto utile per il migliore conseguimento degli stessi, l'Associazione si avvale:

- a) delle quote associative individuali o in convenzione o in qualsiasi altra forma;
- b) dei contributi degli Enti locali, della Regione, dello Stato, delle organizzazioni europee e internazionali;
- c) delle risorse provenienti da progetti, studi, pubblicazioni, sondaggi, documentazioni, ricerche e quant'altro realizzato per conto degli aderenti e di terzi, istituzioni pubbliche od organismi privati;
- d) dei proventi ricavati da sottoscrizioni, contributi ordinari e straordinari, pubblici o privati, o da lasciti, donazioni, eredità, legati o atti di liberalità;
- e) di ogni altra entrata proveniente in ragione dei servizi prestati o dei fini perseguiti.

Il patrimonio è costituito inoltre dai contributi degli associati, dai beni mobili ed immobili di cui l'Associazione è proprietaria o titolare a qualsiasi titolo, e di tutti gli altri beni su cui vanta diritto.

In caso di avanzo di gestione annua, le relative somme verranno reimpiegate dall'Associazione esclusivamente al fine di porre in essere attività, nonché perseguire finalità di rilevanza sociale e collettiva, ed in ogni caso al fine di perseguire esclusivamente gli scopi statuari.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte da norme di legge. I singoli associati o gruppi di associati o le associazioni aderenti all'Associazione non possono chiedere la divisione del fondo comune né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna a qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati per tutto il periodo di esistenza dell'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alla promozione e tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. L'Organo di amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del Dlgs. 117/2017 e s.m.i.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e

le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 13 – LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi su espressa richiesta scritta al Presidente.

ART. 14- SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 15 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017 ed in ogni caso a tutte le vigenti disposizioni legislative in materia.

PE,

IL PRESIDENTE

Fuio di Biese

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI
PESCARA

Ufficio Territoriale di Pescara
Piazza Italia, 15 - 65121 Pescara

..... originale dell'atto, qui

registrato il

n. 306

serie 3

Versati Euro



Esente Di C...

TERZO SETTORE

IL SEGRETARIO

Manuela Cosmi

Firma su delega del Direttore Provinciale

Augusto Cair...

ASSISTENTE TRIBUTARIO
MANUELA COSMI

2 8 FEB. 2024